

**SCHEMA DI CONVENZIONE IN MATERIA DI SUPPORTO ISTRUTTORIO DI VALSAT
NEI PROCEDIMENTI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE N. 24/2017**

tra

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA - ARPAE (di seguito Agenzia) con sede in Bologna, Via Po, n. 5 rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo;

e

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA con sede in -----rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente-----, che elegge domicilio legale presso il sopra citato indirizzo;

PREMESSO CHE

1. con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale” (c.d. Direttiva VAS).
2. la Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", aveva già introdotto la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” (Valsat) come elemento costitutivo del piano approvato (art. 5).
3. l'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ha affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province la competenza in ordine al rilascio del parere di Valsat di cui all'articolo 5 della L.R. n. 20/2000, previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), premesso quanto previsto dall'articolo 2 della medesima legge n. 13/2015 secondo il quale “Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000...” .
4. Con deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 2016, in attuazione della L.R. n. 13/2015, sono state fornite direttive, tra l'altro, circa l'istruttoria e la relazione istruttoria di ARPAE per l'espressione del parere motivato di Valsat della Città Metropolitana di Bologna e delle Province nei procedimenti di approvazione dei piani urbanistici comunali e loro varianti, disciplinati dalla L.R. n. 20/2000.

5. Successivamente, la L.R. n. 20/2000 è stata sostituita dalla legge regionale n. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” che, in continuità con le previgenti disposizioni normative, ha previsto l’integrazione della Valsat (che coordina gli aspetti ambientali con gli aspetti territoriali) nel processo di elaborazione e approvazione del piano.
6. A tale scopo, i piani territoriali e urbanistici devono contenere un apposito elaborato, denominato “documento di Valsat”, avente ad oggetto la valutazione degli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione del piano, muovendo dalla individuazione e valutazione delle ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione procedente.
7. L’articolo 19 della L.R. n. 24/2017 nel confermare che Città Metropolitana e le Province assumono la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali (comma 3), stabilisce tuttavia che essi esprimono il proprio parere motivato (di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006), in sede di CU, nel corso del procedimento unico e nella fase di conclusione dell’accordo di programma in variante ai piani acquisendo il parere di ARPAE “*relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico comunale*”(art. 19, comma 4).
8. Arpae viene rappresentata nell’ambito delle sedute del Comitato Urbanistico (CU) o del procedimento unico dall’Area Prevenzione Ambientale (APA).
9. Il “parere relativo unicamente alla sostenibilità ambientale” reso da ARPAE verifica gli impatti che i piani o programmi possono avere sull’ambiente, con riferimento agli ambiti e alle matrici ambientali dalla stessa presidiate e viene rilasciato dalla Struttura tecnica di ARPAE APA.
10. ARPAE APA, nei tempi previsti dal procedimento di approvazione dello strumento in esame, si esprime previa, occorrendo, richiesta di integrazioni all’autorità procedente. Sempre su richiesta dell’autorità procedente e/o competente, in caso fosse necessario, viene consultata, anche nel corso del procedimento volto all’istruttoria del piano o programma sempre limitatamente alle matrici ambientali sulle quali lo strumento urbanistico potrebbe impattare.
11. Su richiesta dall’autorità procedente che lo effettua in collaborazione con l’Autorità competente, ARPAE APA può essere coinvolta nel monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano, o altro strumento urbanistico approvato così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.
12. la deliberazione di Giunta regionale n. 1407/2023 ha ribadito che l’attuale legge regionale in materia di governo del territorio (L.R. n. 24 del 2017) ha confermato pienamente le

competenze in materia ambientale di ARPAE ma senza più gravare la medesima Agenzia della funzione di curare l'istruttoria amministrativa della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, anche per i profili presidiati da altre amministrazioni ed enti territoriali.

13. La DGR n. 1407/2023 ha inoltre previsto che, in via transitoria, sia opportuno assicurare alla Città Metropolitana e alle Province la possibilità di continuare ad avvalersi del supporto istruttorio di ARPAE, previa stipula di apposita convenzione nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei nuovi strumenti pianificatori previsti dalla vigente legge regionale L.R. n. 24 del 2017.
14. Dopo l'approvazione del richiamato atto di Giunta regionale è proseguito il confronto con la Città Metropolitana e le Province che, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, ha portato a condividere la necessità per talune amministrazioni di potersi avvalere temporaneamente di tale supporto istruttorio dell'Agenzia senza che questo contemplasse l'assunzione di un onere finanziario aggiuntivo.
15. Ferma restando la necessità di addivenire ad un assetto stabile e omogeneo, che salvaguardi autonomia, prerogative e responsabilità degli Enti, è opportuno accogliere la richiesta approvando lo schema di convenzione da sottoscrivere fra l'Agenzia, le amministrazioni provinciali e Città Metropolitana per il supporto istruttorio di ARPAE ai fini della predisposizione del parere motivato di Valsat da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, precisando che la sua sottoscrizione non comporta oneri economici a carico della Città Metropolitana o delle Province e che Regione valuterà l'eventuale necessità di una copertura finanziaria nell'ambito degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso e ritenuto, ferme restando le specifiche competenze di ARPAE in materia di VALSAT come sopra precisate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ART 2

Finalità

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e in attuazione della legge regionale n. 44/1995 e della delibera di Giunta regionale n. 1407/2023 al fine di disciplinare su base convenzionale il supporto istruttorio di ARPAE ai fini del

rilascio del parere motivato di Valsat da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle Province nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della L.R. n. 24/2017.

2. Tale convenzione è finalizzata a consentire alla Città Metropolitana e ad alcune Province che ne sono ancora prive, nelle more della sua durata, di dotarsi di personale adeguatamente formato per svolgere in piena autonomia tale attività.

ART. 3

Oggetto e contenuti della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto i contenuti e le modalità di effettuazione del supporto istruttorio da parte dei Servizi di Autorizzazione e Concessione (SAC) di ARPAE per l'adozione del parere motivato di Valsat da parte di Città Metropolitana/Province nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della L.R. n. 24/2017.
2. Il supporto istruttorio in oggetto si articola:
 - a) nella messa a sistema ossia la sintesi di tutti i pareri resi dalle Autorità ambientali in ambito Valsat compreso il parere di sostenibilità ambientale nelle materie di competenza rilasciato da ARPAE APA;
 - b) nella sintesi delle osservazioni di carattere ambientale conseguenti alla partecipazione del pubblico;
 - c) nella valutazione degli impatti ambientali delle alternative di piano proposte.
3. Il supporto istruttorio viene fornito da parte di ARPAE previo esame di tutta la documentazione necessaria e delle eventuali integrazioni messe a disposizione dalla Città Metropolitana/Province, Autorità competente che ne verifica la completezza. Le richieste istruttorie vengono formulate dall'Autorità competente al rilascio del parere di Valsat.
4. Il supporto istruttorio sarà fornito prima della seduta conclusiva del CU e non potrà tener conto di eventuali ulteriori pareri e contributi che saranno presentati e valutati nel corso della seduta medesima.
5. Al fine del dimensionamento dell'impegno organizzativo richiesto ad ARPAE, la Città Metropolitana e le Province si impegnano, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, a fornire una valutazione di massima del numero dei procedimenti per i quali viene richiesto il contributo istruttorio tenendo anche conto della loro complessità.

ART. 4

Obblighi delle parti

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione e l'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti

avviene nel rispetto dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni.

ART. 5

Durata della convenzione e oneri economici

1. La presente convenzione ha durata di 1 anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ai sensi della DGR n. 1407/2023 e non comporta oneri economici a carico della Città Metropolitana e delle Province.

ART. 6

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle parti ai sensi della normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA

f.to Il Direttore Generale

PROVINCIA DI /CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

f.to